

Publicato il 25/07/2023

N. 12565/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09328/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9328 del 2017, proposto da Mariateresa Savastano, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cristina Colantonio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

A) della nota direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. AOODRLA. 19560 del 13 luglio 2017 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente), recante avviso di convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la classe concorsuale AD01 (A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado e A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado), relativa alle prove

suppletive del concorso per il reclutamento di personale docente nelle scuole statali, bandito con d.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 106, e del relativo allegato contenente elenco degli ammessi, nella parte in cui escludono la ricorrente;

B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, recante l'esclusione della ricorrente;

C) del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, recante approvazione delle griglie di valutazione della prova scritta e della prova pratica per la classe concorsuale AD01 (A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado e A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado);

D) degli atti e delle operazioni posti in essere dalla Commissione esaminatrice ed, in particolare, del verbale (di data e protocollo sconosciuti), inerente la correzione delle prove scritta e pratica sostenute dalla ricorrente, nella parte in cui assegna un punteggio complessivo pari a 26,65;

E) qualora occorra, della nota direttoriale del MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 14097 del 18 maggio 2016, recante istruzioni per la valutazione della prova scritta e della prova pratica;

F) qualora occorra, della nota direttoriale del MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 9705 del 12 maggio 2016, recante indicazioni per lo svolgimento della prova scritta computerizzata;

G) dei Decreti Ministeriali nn. 95, 96 e 97 del 23 febbraio 2016, recanti rispettivamente la disciplina delle prove d'esame, dei requisiti dei componenti delle commissioni esaminatrici e della formazione di detti organi tecnici;

H) qualora occorra, del d.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico, 23 febbraio 2016 n. 106 (pubblicato nella GURI, IV serie speciale – Concorsi n. 16 del 26 febbraio 2016);

I) del decreto direttoriale prot. n. 339 del 12 luglio 2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con il quale approvava la graduatoria definitiva per la classe concorsuale AD01 (A001 - Arte e immagine nella

scuola secondaria di I grado e A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado), ove non figura il nominativo della ricorrente;

L) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l'annullamento della procedura concorsuale in oggetto nella parte in cui comportava l'esclusione dalla stessa della ricorrente.

Con un primo motivo di impugnazione la parte contestava la violazione del principio di anonimato evidenziando che in occasione della redazione delle prove pratiche la commissione richiedeva ai candidati di sottoscrivere l'elaborato e la busta di consegna.

La prova pratica consiste nella progettazione ed esecuzione di un elaborato, a scelta del candidato tra quelli proposti dalla commissione, in una tecnica di realizzazione estratta a sorte tra quelle indicate nella lex specialis. Si precisa che alla prova il candidato dovrà allegare una sintetica relazione, eventualmente corredata di schizzi e grafici, che illustri il personale processo ideativo ed esecutivo e le motivazioni delle scelte fatti in relazione al tema, ai materiali, ai mezzi operativi usati in funzione espressiva e didattica.

Il principio di anonimato – benché rispondente ad un’astratta “illegittimità da pericolo” – non può restare avulso dalle finalità cui lo stesso è preordinato (tutela dell’imparzialità del giudizio e della *par condicio* dei concorrenti) e, dunque, dalla concreta fattibilità di interventi manipolativi dei risultati. La giurisprudenza ha ancora chiarito che la redazione di un elaborato scritto deve essere anonima, anche in mancanza di una espressa previsione del bando che disciplina la procedura concorsuale. Questo principio trova la sua ratio nella necessità che l’elaborato non sia immediatamente e chiaramente riferibile ad un concorrente, in quanto l’anonimato evita il rischio, anche potenziale, di condizionamenti esterni. E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sesta Sezione, con sentenza n. 4925 del 26 settembre 2007, confermando così il consolidato orientamento in materia. Tuttavia, prosegue il Consiglio di Stato che "solo se la prova pratica si sostanzia nella redazione di un elaborato scritto, la applicazione della regola dell’anonimato assume un carattere cogente; diversamente la pretesa di applicare questa regola non ha alcun senso".

Nel caso di specie, anche a prescindere dalla prova di resistenza e dalla mancanza di adeguati elementi idonei a provare la sussistenza di una violazione delle legittime aspettative di parte ricorrente ovvero una sua erronea valutazione nel punteggio, si deve ritenere che la tipologia di prova non richieda il rispetto del principio dell’anonimato richiedendo lo svolgimento di attività progettuale in ordine alla quale rileva anche una specifica presentazione.

Ne discende il rigetto della relativa censura.

Con riferimento al secondo motivo di impugnazione con cui si contesta la griglia utilizzata, il motivo di ricorso non può trovare accoglimento. Trattasi di censura che impinge nel merito delle prerogative dell’amministrazione e, comunque, nell’area di discrezionalità tecnica alla stessa riservata, dove il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto per manifesti profili di irragionevolezza o illogicità che, nel caso di specie, non paiono essere

sussistenti, senza contare che, col gravame, non è stata data neppure alcuna dimostrazione in tal senso.

Occorre premettere che costituisce *jus receptum* che i criteri di valutazione delle prove di una selezione possano essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della commissione esaminatrice, con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi siano fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa; la predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione delle prove è volta ad evitare che l'attribuzione del punteggio per i titoli stessi possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati (cfr. T.A.R. Marche, 25 novembre 2019, n. 729). Ora, nel caso di specie deve senz'altro ritenersi che i criteri siano stati approvati collegialmente prima dell'inizio delle prove e il punteggio risulta essere stato attribuito analiticamente per ogni quesito in relazione ai singoli indicatori e descrittori come riportati nella griglia depositata dalla stessa parte ricorrente.

Quanto alle valutazioni della commissione d'esame effettuate in forma numerica, deve essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 della legge n. 241/1990, nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio (Consiglio di Stato, sentenza n. 7495/2019; n. 3384/2015; T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 7092/2019).

La motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione in quanto il voto esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione in relazione ad ogni singolo elaborato ed alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni,

assicurando la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute nell'ambito del punteggio disponibile (cfr. Cons. Stato A.P. n. 7/2017). Il collegio deve realisticamente prendere atto come la giurisprudenza ormai consolidata, con particolare riferimento a quella d'appello, affermi che “*Anche successivamente all'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241 il voto numerico, attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti (da ultimo, Consiglio Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 2719; id., Sez. VI, 6 settembre 2005, n. 4529; Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2269; 7 marzo 2005, n. 900; Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7332; T.A.R. Umbria, 28 dicembre 2005, n. 654; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 novembre 2005 n. 2138; T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 maggio 2005, n. 3303; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 305); e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato*” (così, *ex multis*, C.d.S., IV, 5 settembre 2013, n. 4457; V, 11 gennaio 2013, n. 102; VI, 11 febbraio 2011, n. 913; IV, 4 maggio 2010, n. 2543; IV, 19 maggio 2008, n. 2293; IV, 10 aprile 2008, n. 1553; VI, 6 settembre 2005, n. 4529; IV, 10 maggio 2005, n. 2269; V, 11 novembre 2004, n. 7332) senza che necessiti, ai fini della legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi (IV, 16 aprile 2012 n. 2166; id. 12 aprile 2011, n. 1612). Tale principio è stato definito “diritto vivente” dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 20, e sentenza 15 giugno 2011, n. 175).

Inoltre, deve rilevarsi che le valutazioni espresse dalle commissioni di esame nei pubblici concorsi non sono sindacabili dal giudice amministrativo nel merito del contenuto del giudizio reso, ma unicamente sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta o travisamento di fatti, o di

contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore, se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità (T.A.R. Lazio, Roma, 21 dicembre 2019, n. 14712; Consiglio di Stato, IV, 29 novembre 2016 n. 5016). La giurisprudenza ha ancora osservato (tra le altre T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n. 113/2015) che la commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l'esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà.

Nel caso di specie, i criteri appaiono adeguati in relazione alla procedura di riferimento, non arbitrari e descrittivi della situazione esistente. Inoltre la fissazione dei criteri numerici con cui valutare ognuno dei parametri fissati dalla commissione costituisce uno strumento idoneo per consentire di svolgere in modo corretto la discrezionalità tecnica di cui è titolare la commissione.

Ne discende che anche tali motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento.

3. In considerazione della complessità fattuale della vicenda e della sussistenza di orientamenti non uniformi in ordine ad alcune delle questioni giuridiche oggetto del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con
l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente FF

Emiliano Raganella, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda

IL SEGRETARIO